
RISPONDEZZA NORME TECNICHE – ASPETTI NORMATIVI GENERALI

NORME GENERALI

La Normativa di riferimento per i materiali da costruzione, e in generale per l'edificio, è piuttosto complessa. Per NORMATIVA si deve intendere l'insieme di:

- DIRETTIVE E DECRETI C.E.E.
- LEGGI E DECRETI DELLO STATO ITALIANO
- NORME U.N.I. e I.S.O.

I documenti di base della Comunità Europea, riguardanti il settore edilizio, sono:

- "DIRETTIVA del Consiglio del 21/12/1988 (89/106/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni concernenti i prodotti da costruzione".
- D.P.R. 24/05/88 n.224 "Attuazione della direttiva C.E.E. n.85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi".
- gli EUROCODICI;
- la DIRETTIVA "CERTIFICAZIONE".

Sono da considerare Norme Cogenti:

- le Leggi dello Stato
- i D.P.R. (Decreti attuativi del Presidente della Repubblica)
- i D.M. (Decreti Ministeriali attuativi)
- le Leggi regionali
- le Norme U.N.I., C.N.R. ecc. se richiamate espressamente dalle precedenti.

Sono da considerare Norme contrattuali (che diventano cogenti se espressamente richiamate):

- le Norme U.N.I.
- le Circolari di organi dello stato
- le Norme C.N.R.
- le Norme E.N.E.A.
- le Norme o Raccomandazioni o Standards previsti da Associazioni, Consorzi o Enti vari
- la certificazione di qualità aziendale o la qualità prodotto
- intese tecniche e/o qualitative stabilite dalle parti

Le dichiarazioni del produttore, che accompagnano la fornitura, quando si riferiscono a:

- una assicurazione di un livello prestazionale e/o qualitativo
- una assicurazione di rispetto di una norma, circolare o raccomandazione

devono considerarsi come "fatti contrattuali".